

**Decisione n.13 del 28/05/2024**

**OGGETTO: Avv. (Omissis) in nome e per conto dell'Associazione (Omissis)- Richiesta di riesame denegato accesso documentale ai sensi dell'art.25, comma 4 della Legge 241/90 - Comune di (Omissis) - (202416230).**

### **IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE**

**VISTA** la L.R. 20 ottobre 1995, n.126, istitutiva del Difensore Civico Regionale;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.ii.mm. ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

**VISTA** la nota del 09/04/24 con la quale Avv. (Omissis), in nome e per conto dell'Associazione (Omissis) ha richiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art.25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del diniego opposto dal Comune di (Omissis) sulla propria istanza del 05/03/24, volta a *“prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti relativi alla gestione del canile di (Omissis) dal 2010 al 2014. Nello specifico si chiede di avere copia dei rendiconti gestionali”*;

**ACCERTATO** che i termini per la presentazione del riesame *ex lege* sono stati rispettati e non è stato proposto ricorso al TAR e che, pertanto, la domanda è ammissibile;

**ACCERTATO** che sussistono tutti i requisiti di ammissibilità;

**CONSIDERATO** che, relativamente all'interesse, l'istante ha motivato la richiesta ritenendola necessaria *“perché intende sapere cosa detiene il Comune e se vi è esatta corrispondenza con i documenti detenuti da essa Associazione”*;

**TENUTO CONTO** che a seguito di intercorsa corrispondenza, il Comune di (Omissis) con nota prot. n.92416 del 30/04/24, ha provveduto ad inviare al ricorrente 13 mandati di pagamento, con annessa documentazione, precisando che *“la ricerca della documentazione riguardante la gestione del canile di (Omissis) dal 2010 al 2014 presso (Omissis) ha avuto le seguenti risultanze e documenti allegati alla presente...”*;

**RILEVATO** che alla consequenziale comunicazione di preavviso di chiusura del procedimento di questa Difesa Civica datata 16/05/24 prot. n.394, hanno fatto seguito:

- la richiesta del 17/05/24 di proseguimento dell'intervento dell'Avv. (*Omissis*), in quanto la documentazione fornita dal Comune "*non è soddisfattiva*" dell'interesse sostanziale dell'Associazione (*Omissis*) alla conoscenza degli atti del procedimento apparendo, pertanto, inidonea a definire la vicenda;
- la nota di riscontro prot. n.109882 del 22/05/24 con la quale il Comune, nel ribadire che la stessa Associazione avrebbe dovuto detenere la documentazione oggetto dell'istanza, ha rappresentato che "*dato il tempo trascorso in relazione al periodo oggetto dell'accesso, ...non sono stati rinvenuti fascicoli contenenti i -rendiconti gestionali- per cui si è proceduto a recuperare tutti gli atti di liquidazione emessi in favore della (Omissis) e relativi mandati di pagamento per le annualità richieste. Va precisato che, ai fini contabili, fanno fede gli importi liquidati e pagati per la gestione del canile nel periodo indicato*";

**CONSIDERATO**, in termini di accessibilità, che si tratta pacificamente di atti che la stessa Associazione, come tra l'altro affermato dallo stesso Comune, avrebbe potuto/dovuto detenere agendo ed usando la "*normale diligenza del padre di famiglia*";

**DATO ATTO**

- che l'art.2, comma 2, del D.P.R. n.184 del 2006, disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti prevedendo che "*Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso*";
- che sul punto, i giudici amministrativi si sono espressi sottolineando che "*l'ordine di esibizione impartito dal giudice non può che riguardare, per evidenti motivi di buon senso e ragionevolezza, i documenti esistenti e non anche quelli distrutti o comunque irreperibili*" (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 3/7/2018, n.4411)

- che il Comune di (*Omissis*) ha provveduto ad estendere l'attività di ricerca anche alla (*Omissis*), società deputata al servizio integrato di gestione documentale mediante custodia e archiviazione cartacea e digitale per conto dello stesso Ente;

Alla luce di tutto quanto sopra premesso in fatto e diritto

**DECIDE**

- 1. di rigettare** la richiesta di riesame del denegato accesso opposto dal Comune di (*Omissis*) sull'istanza presentata dall' Avv. (*Omissis*), in nome e per conto dell'Associazione (*Omissis*), volta ad ottenere l'ostensione e l'estrazione di copia della documentazione meglio esplicita in epigrafe;
- 2. di comunicare** il presente atto, a norma dell'art.25 comma 4 della L. n.241/90, al Ricorrente ed al Comune di (*Omissis*).

***IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE***

***- Avv. Umberto Di Primio -***